



Designazione di norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi conformemente all'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

1. Situazione iniziale

- 1.1. Conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), l'Ufficio federale dell'energia (UFE), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE², modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1202³.

2. Designazione

- 2.1. D'intesa con la SECO, l'Ufficio federale dell'energia designa le norme tecniche elencate nella comunicazione 2018/C 371/01⁴ e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
- 2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni né gli allegati nazionali o elementi affini.

¹ RS 734.6

² Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.03.2014, pag. 309.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 189 del 15.07.2019, pag. 71.

⁴ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU C 371 del 12.10.2018, pag. 1.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 26 giugno 2018⁵ e, per quanto riguarda le norme elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1202, le norme corrispondenti in conformità alla comunicazione (UE) 2018/C 371/01.

4. Consultazione e ottenimento

- 4.1. L'elenco delle norme tecniche designate dall'UFE (testo della comunicazione della Commissione europea) e il testo della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna: telefono: 058 462 56 11, fax: 058 462 25 00, e-mail: office@bfe.admin.ch o in Internet, all'indirizzo: www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/politica/diritto-in-materia-di-energia/eletricita.html.
- 4.2. Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:
- consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch, telefono: 052 224 54 55, fax: 052 224 54 74);
 - ottenimento a pagamento presso Electrosuisse, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (www.electrosuisse.ch, telefono: 044 956 11 11, fax: 044 956 11 22).

5. Conformità dei requisiti essenziali

Quali requisiti essenziali dell'OASAE una norma tecnica è idonea a concretizzare, lo si evince dalla comunicazione 2018/C209/01 e dalla seguente tabella di equivalenza:

Requisito essenziale OASAE	Requisito essenziale direttiva 2014/34/UE
art. 5 OASAE	art. 4 direttiva 2014/34/UE

8 ottobre 2019

Ufficio federale dell'energia:
Benoît Revaz

⁵ FF 2018 3134